

CONDIZIONI CONTRATTUALI

OGGETTO	<i>Servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici per il controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione 2017-2019</i>
----------------	--

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	<i>Città Metropolitana di Genova</i>
---------------------------------------	--------------------------------------

STAZIONE APPALTANTE	<i>Città Metropolitana di Genova – Servizio Gare e Contratti Responsabile della procedura di gara: Torre Maurizio</i>
----------------------------	---

CONTRAENTE	<i>Città Metropolitana di Genova Direzione Ambiente</i>
-------------------	---

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	<i>Risso Ornella</i>
--------------------------------------	----------------------

DEFINIZIONI	
Committente	<i>La Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Genova</i>
Soggetto aggiudicatario	<i>Il soggetto che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario</i>
Appaltatore	<i>Il soggetto aggiudicatario, in forma singola, associata o consorziata, che stipula il contratto di appalto</i>
Fornitore	<i>Il soggetto aggiudicatario, in forma singola, associata o consorziata, che stipula il contratto di appalto</i>
Responsabile Unico Contrattuale	<i>Il soggetto indicato dall'appaltatore-fornitore quale referente unico nei riguardi del committente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali</i>
Responsabile dell'impianto	<i>Il proprietario dell'immobile in cui è ubicato l'impianto termico o il soggetto terzo incaricato della gestione dell'impianto stesso</i>

SOMMARIO		pagina
Articolo 1	Durata del contratto.....	3
Articolo 2	Sospensione del servizio.....	3
Articolo 3	Rendiconto trimestrale	3
Articolo 4	Rendiconto periodo contrattuale	3
Articolo 5	Collaudo amministrativo.....	3
Articolo 6	Requisiti, organizzazione e personale.....	4
6.1	<i>Requisiti di idoneità</i>	4
6.2	<i>Ruoli contrattuali</i>	4
6.3	<i>Ufficio territoriale</i>	5
Articolo 7	Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro	5
Articolo 8	Codice di comportamento dei dipendenti pubblici	6
Articolo 9	Obblighi in materia di sicurezza	6
Articolo 10	Tutela dei dati personali	6
Articolo 11	Marchi e brevetti.....	7
Articolo 12	Responsabilità civile.....	7
Articolo 13	Corrispettivo	7
Articolo 14	Fatturazione e pagamenti.....	8
Articolo 15	Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	9
Articolo 16	Garanzie per l'esecuzione del contratto	9
16.1	<i>Cauzione definitiva</i>	9
16.2	<i>Polizza di assicurazione</i>	10
Articolo 17	Cessione del contratto e subappalto	10
Articolo 18	Penali	11
Articolo 19	Risoluzione contrattuale.....	11
Articolo 20	Facoltà di recesso	12
Articolo 21	Controversie.....	13
Articolo 22	Spese contrattuali.....	13

Articolo 1 Durata del contratto

Il contratto decorre dalla data di sottoscrizione o di avvio dell'esecuzione, con scadenza al 31 dicembre 2019.

La Città Metropolitana di Genova, per il buon termine delle attività e/o l'espletamento di nuova procedura di gara, si riserva la possibilità di proroga del contratto sino ad ulteriori 12 mesi, fatta salva l'applicazione dell'art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'appaltatore si impegna a mantenere durante la proroga le stesse condizioni, oneri e prezzi stabiliti dal contratto iniziale relativo al presente appalto di servizio, eventualmente integrato a termini del presente capitolato.

Articolo 2 Sospensione del servizio

La Città Metropolitana di Genova si riserva la facoltà di sospendere parzialmente o totalmente il servizio nei casi di legge e in situazioni o circostanze particolari e speciali, nel rispetto della normativa vigente.

In tali casi l'Appaltatore non può pretendere alcun compenso o indennizzo, salvo il pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite.

Articolo 3 Rendiconto trimestrale

Per tutto il periodo di esecuzione del servizio l'appaltatore deve provvedere, con cadenza trimestrale, ad inoltrare al committente una relazione di dettaglio circa le attività svolte.

La relazione deve riportare gli interventi realizzati, le criticità riscontrate, le risultanze delle analisi eseguite, il personale impiegato; deve evidenziare la coerenza degli interventi con la programmazione prevista, motivando eventuali scostamenti.

La relazione, corredata di documentazione fotografica, deve essere fornita sia su supporto informatico che su supporto cartaceo, entro il decimo giorno, naturale e consecutivo, dalla fine del trimestre di riferimento.

In funzione dell'effettiva decorrenza del contratto la prima rendicontazione dell'anno 2016 può eventualmente essere posticipata al secondo trimestre.

Articolo 4 Rendiconto periodo contrattuale

Per le ispezioni relative al periodo contrattuale, 1 luglio 2017 – 31 dicembre 2019, l'appaltatore deve inoltre provvedere ad inoltrare al committente una relazione finale a conclusione del servizio.

Articolo 5 Collaudo amministrativo

Entro 90 giorni dalla scadenza del contratto il responsabile del procedimento e il Responsabile Unico Contrattuale provvedono alla verifica in contraddittorio dell'adeguatezza delle prestazioni eseguite, redigendo specifico processo verbale delle relative risultanze.

Entro tale scadenza devono essere disabilitate le utenze di accesso remoto al software di gestione AGIT.

Qualora la verifica non desse esito positivo il fornitore deve provvedere alla eliminazione delle anomalie riscontrate entro il termine stabilito dal committente. Tale fattispecie è considerata ritardata consegna ai fini dell'applicazione delle penali di cui all'Articolo 30.

Delle operazioni di riconsegna verrà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Articolo 6 Requisiti, organizzazione e personale**6.1 Requisiti di idoneità**

L'appaltatore deve rispondere ai requisiti minimi professionali e di indipendenza riportati nell'allegato "C" del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (art. 9, comma 5, DPR 74/2013) e, in particolare:

- deve essere garantita l'indipendenza dell'appaltatore, come impresa singola, imprese componenti il raggruppamento, soci e/o amministratori della stessa, compreso il personale direttivo, e del personale incaricato ad eseguire le ispezioni degli impianti termici;
- si deve garantire che non ci siano interessi di natura economica (o rapporti), diretti o indiretti, con imprese di manutenzione e installazione di impianti termici e imprese di fabbricazione o fornitura di apparecchi o componenti per impianti termici;
- l'appaltatore, inteso come impresa singola, imprese componenti il raggruppamento, soci e/o amministratori della stessa compreso, il personale direttivo, ed il personale incaricato ad eseguire le ispezioni:
 - non devono aver partecipato alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione dell'impianto ispezionato;
 - non possono essere venditori di energia per impianti termici, né i mandatari di uno di questi;
- l'appaltatore deve disporre delle risorse tecniche, logistiche e umane per effettuare a regola d'arte il numero di ispezioni assegnate nei tempi previsti;

Tali requisiti in caso di raggruppamento/consorzio dovranno essere posseduti da tutte le imprese costituenti il raggruppamento/consorzio.

Il personale incaricato di eseguire le ispezioni deve possedere i requisiti di qualificazione ed i requisiti tecnico-professionali riportati nell'allegato "C" al DPR 74/2013, idonei allo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato:

- formazione tecnica e professionale di base, almeno equivalente a quella prevista dalle lettere a) e b) di cui all'art. 4, comma 1, DM 37/08, relativa alla tipologia di impianto da ispezionare;
- conoscenza della legislazione e delle norme relative agli impianti da ispezionare e una pratica sufficiente di tali ispezioni;
- competenza necessaria per redigere il rapporto di ispezione in tutti i suoi contenuti.

Il soggetto aggiudicatario si obbliga inoltre ad adottare procedure che assicurino la formazione continua, teorica e pratica del personale, curandone il continuo aggiornamento professionale in funzione dell'evoluzione della tecnica, della normazione e della legislazione, anche attraverso la frequenza obbligatoria di appositi corsi o seminari.

Il personale dell'Appaltatore e' vincolato dal segreto professionale.

Il soggetto aggiudicatario provvederà a dare comunicazione alla Città Metropolitana di Genova dei corsi di formazione/aggiornamento organizzati per il proprio personale e farà partecipare gratuitamente ai suddetti corsi il personale del committente, fino ad un massimo di 2 unità per corso.

Il soggetto aggiudicatario dovrà comunicare al committente, i nominativi del personale impiegato, allegando alla comunicazione copia di valido documento di riconoscimento e copia dei titoli professionali posseduti; provvederà altresì, alla tempestiva comunicazione scritta di ogni eventuale variazione.

Il committente conserva, comunque, la facoltà di verificare in qualsiasi momento, anche ad affidamento in corso, l'idoneità dell'aggiudicatario, nonché la qualificazione individuale dei singoli tecnici che operano direttamente sugli impianti termici.

6.2 Ruoli contrattuali

L'appaltatore dovrà fornire al committente entro dieci giorni precedenti la stipula del contratto o all'atto

della consegna del servizio, se antecedente, il nominativo di un referente tecnico-amministrativo che assume il ruolo di Responsabile Unico Contrattuale ed è il referente nei confronti del committente per tutto quanto concerne l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale figura dovrà avere competenze gestionali ed organizzative e disporre di poteri di firma e decisionali.

L'appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione nell'individuazione del Responsabile Unico Contrattuale.

Il Responsabile Unico deve assicurare in particolare lo svolgimento delle attività in modo conforme al capitolato speciale d'oneri e all'offerta presentata, il rispetto delle tempistiche contrattuali, con piena facoltà di gestire le eventuali criticità, problematiche organizzative e varianti al servizio.

Il Referente Unico contrattuale del committente deve identificarsi nel Responsabile del Procedimento.

Il Direttore dell'esecuzione è il Responsabile dell'Ufficio attualmente denominato Impianti Termici.

Il Direttore dell'esecuzione ha la funzione di supervisione e controllo circa il puntuale adempimento da parte del soggetto aggiudicatario degli obblighi contrattuali. Il Direttore dell'esecuzione, sulla base delle risultanze dell'attività di supervisione e controllo, può segnalare al soggetto aggiudicatario l'opportunità di particolari iniziative o procedure per la migliore gestione dell'attività oggetto di appalto, ferma restando la piena autonomia di quest'ultimo soggetto di organizzare l'intero servizio secondo i propri programmi imprenditoriali e i propri criteri gestionali dei quali esso solo risponde.

6.3 Ufficio territoriale

Il soggetto aggiudicatario è obbligato ad avere una sede di lavoro nel territorio del Comune di Genova, presso la quale devono essere in particolare individuati i recapiti telefonici, fax e di posta elettronica, e conservata la documentazione relativo al contratto.

Articolo 7 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

L'appaltatore s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, comprese le norme in materia di assunzione di personale.

L'appaltatore s'impegna ad applicare nei rapporti di lavoro condizioni giuridiche ed economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi territoriali, applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, in vigore alla data di stipula del presente contratto oppure dalla data di inizio di esecuzione se antecedente, nonché successivamente stipulati. Il fornitore s'impegna ad applicare i contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano il fornitore per tutto il periodo di validità del presente contratto, anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Il committente può prendere visione degli atti attestanti la regolarità amministrativa del fornitore nel rapporto con i propri dipendenti e/o collaboratori, sia agli effetti contributivi che agli effetti assicurativi, in modo tale che questi ultimi non possano vantare alcuna pretesa nei confronti della Città Metropolitana di Genova.

L'appaltatore si impegna ad esibire la documentazione contabile e amministrativa necessaria per l'esecuzione dei controlli.

L'appaltatore è inoltre obbligato, nel caso di utilizzo di collaboratori autonomi, a garantire condizioni economiche congrue rispetto ai contratti collettivi e alle tabelle ministeriali di determinazione del costo del lavoro di riferimento.

L'appaltatore s'impegna a manlevare la Città Metropolitana di Genova da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.

Articolo 8 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62 e dal Codice integrativo, ai sensi dell'articolo 54, comma 5 del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n.16 del 31.01. 2014.

Il committente trasmette, in occasione della sottoscrizione del contratto, o dell'avvio del servizio se antecedente, copia del Codice integrativo stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al suddetto Regolamento e al citato Codice può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procede alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni"

Articolo 9 Obblighi in materia di sicurezza

L'appaltatore s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'appaltatore si impegna in particolare a rispettare e fare rispettare al proprio personale le norme in materia di sicurezza, nonché ad osservare tutti gli adempimenti riguardanti l'applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della Legge 3 agosto 2007, n. 123 e della Legge Regionale di Regione Liguria 13 agosto 2007, n. 30, manlevando il committente da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.

L'appaltatore dichiara di conoscere perfettamente le norme contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro per quanto concerne i propri operatori.

L'appaltatore, recepita l'informativa sui rischi specifici, informa i lavoratori in apposita riunione e predispose il proprio piano operativo di sicurezza.

L'appaltatore è responsabile dell'osservanza delle suddette disposizioni anche da parte di eventuali suoi appaltatori, fornitori o collaboratori

Articolo 10 Tutela dei dati personali

L'appaltatore si impegna ad applicare integralmente le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2005 e al Documento Programmatico sulla sicurezza della Città Metropolitana.

L'appaltatore deve designare il responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

L'appaltatore è tenuto ad osservare l'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi propri, al di fuori delle specifiche indicazioni della Città Metropolitana, in alcun modo, i dati, le informazioni e le notizie a cui ha accesso nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali; è tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'esecuzione del contratto.

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali, acquisiti durante lo svolgimento della gara d'appalto e l'esecuzione del

relativo servizio, devono essere raccolti presso la Città Metropolitana di Genova – Direzione Ambiente - Servizio Energia – Ufficio Impianti Termici e devono essere trattati esclusivamente per le finalità inerenti al suddetto procedimento.

È fatto obbligo al fornitore di rilasciare specifica dichiarazione o documenti di impegno a:

- (a) operare il trattamento dei dati personali acquisiti e gestiti dalla Città Metropolitana di Genova ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto;
- (b) adempiere nella forma più ampia e completa agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali;
- (c) informare immediatamente la Città Metropolitana di Genova, quale titolare del trattamento, in caso di situazioni anomale o di emergenze.
- (d) ad adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Città Metropolitana di Genova ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che il fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne.

L'appaltatore manleva la Città Metropolitana da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dal trattamento dei dati, dipendente da fatto proprio, del proprio personale o dei propri collaboratori.

Articolo 11 Marchi e brevetti

Il fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura in violazione di diritti di marchio, brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

In caso che venga promossa nei confronti della Città Metropolitana di Genova un'azione giudiziaria da parte di terzi per violazione dei diritti di cui al comma precedente su beni materiali e immateriali utilizzati dal fornitore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

Il fornitore s'impegna a manlevare la Città Metropolitana di Genova da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.

Articolo 12 Responsabilità civile

L'appaltatore è responsabile per i danni cagionati nell'esecuzione del contratto alla Città Metropolitana di Genova e a terzi, ivi compresi quelli causati da dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché da eventuali subappaltatori.

Nessun risarcimento è dovuto dalla Città Metropolitana di Genova all'Appaltatore per i danni diretti od indiretti che possono subire le attrezzature e i beni strumentali al servizio, anche se cagionati da forza maggiore intesa questa nel senso più lato.

Articolo 13 Corrispettivo

Il corrispettivo a corpo, determinato mediante ribasso sull'importo a base di gara s'intende comprensivo di ogni onere relativo al servizio reso a regola d'arte.

L'appaltatore riconosce che il prezzo è remunerativo e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati.

Il prezzo determinato mediante ribasso sull'importo a base di gara, è fisso ed invariabile per tutta la

durata del contratto.

Articolo 14 Fatturazione e pagamenti

Alla fine di ogni trimestre contrattuale il fornitore emette la relativa fattura per un importo pari a **un quarto del corrispettivo annuale**, con l'eccezione del primo semestre per il quale la fattura dovrà corrispondere alla metà del corrispettivo per il primo semestre; da ogni importo trimestrale dovrà essere dedotto un importo per ritenute di garanzia pari al 5%, nonché un importo pari allo 0,5% per ritenute contributive, ex art. 30 c. 5, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che verranno liquidati a fine contratto in base all'esito del collaudo amministrativo.

Si evidenzia che a far data dal 31.03.2015, secondo le disposizioni della Legge del 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) e del Decreto attuativo del 3 aprile 2013 n. 55 e del Decreto Legge del 24 aprile 2014 n. 66 art 25, come convertito con Legge del 23 giugno 2014 n. 89, le fatture emesse nei confronti del committente dovranno essere obbligatoriamente redatte in modalità elettronica.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al periodo di attività svolta; la fattura sarà inviata secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito www.fatturapa.gov.it .

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it):
Codice Univoco Ufficio: UFGE40 Descrizione Ente: Città Metropolitana di Genova.

La fattura dovrà obbligatoriamente, riportare: l'oggetto, il numero d'impegno ed il CIG (codice identificativo gara) **pena la restituzione al mittente della fattura medesima.**

In adempimento alle disposizioni dell'art. 2 del D.M. 23 gennaio 2015 ogni fattura verrà emessa, secondo quanto previsto dall'art. 21 del D.M. 633/1972 come modificato da art. 31 del D.Lgs. n. 158/2015, con l'indicazione "scissione dei pagamenti" (**split payment**) e verranno liquidati ai fornitori i soli importi riferiti all'imponibile, mentre verranno trattenute le quote relative all'IVA per il successivo riversamento all'erario.

La Città Metropolitana provvederà, a seguito dei controlli effettuati sulle prestazioni, al pagamento del corrispettivo contrattuale dopo aver verificato che da parte del soggetto aggiudicatario sia stato effettuato il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi, dei dipendenti mediante acquisizione d'ufficio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità del fornitore.

Si segnala che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, il committente per singoli pagamenti superiori a 10 mila euro è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 gg. nel pagamento ed anche l'eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.

Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La Città Metropolitana si impegna a dare all'appaltatore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia.

Il pagamento delle fatture avviene entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse, termine entro il quale il committente procede alla verifica della regolare esecuzione del servizio e formula eventuali contestazioni

I pagamenti sono effettuati esclusivamente mediante bonifico da parte della tesoreria provinciale su conto corrente bancario o postale dedicato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni, salvo motivate interruzioni dei termini.

L'appaltatore si impegna a comunicare al committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati unitamente a generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il pagamento delle fatture è subordinato inoltre alla verifica, tramite acquisizione del relativo D.U.R.C., della sussistenza in capo all'appaltatore delle condizioni di regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa.

Eventuali ritardi nel pagamento da parte del committente, dovuti a cause di forza maggiore, non esonerano in alcun modo l'appaltatore dagli obblighi ed oneri derivanti dalle presenti Condizioni Contrattuali.

Articolo 15 Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore s'impegna a comunicare gli estremi identificativi dei conti dedicati previsti dal presente capitolato entro 7 giorni dall'accensione e/o dall'inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'appaltatore s'impegna inoltre a comunicare alla Città Metropolitana entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni ai conti correnti sopra menzionati, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e dal presente capitolato comporta la risoluzione del contratto.

L'appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'appaltatore deve trasmettere al committente, prima dell'inizio della prestazione di fornitura e posa in opera dei beni oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l'esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 105, comma 2, non hanno le caratteristiche di subappalto.

L'appaltatore s'impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura – UTG di Genova.

L'appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall'aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara.

Articolo 16 Garanzie per l'esecuzione del contratto

16.1 Cauzione definitiva

L'appaltatore deve prestare una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) del presente importo contrattuale, salvo gli incrementi disposti all'articolo 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La cauzione – con validità fino a tre mesi successivi alla scadenza del contratto di servizio - può

essere costituita con le modalità previste dall'articolo 93, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Il residuo 20 per cento è svincolato dalla Città Metropolitana di Genova entro 90 giorni dalla fine del contratto, previa verifica della regolare esecuzione e completamento delle prestazioni.

La garanzia è prestata per qualsiasi obbligazione relativa all'esecuzione del contratto per cui il fornitore sia riconosciuto inadempiente.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante da parte dell'appaltatore degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi.

In caso di proroga e/o rinnovo del contratto il fornitore s'impegna a mantenere la garanzia fideiussoria.

16.2 Polizza di assicurazione

Almeno sette giorni prima della sottoscrizione del contratto, oppure dalla data di inizio di esecuzione se antecedente, l'appaltatore deve consegnare all'Ufficio competente della Città Metropolitana di Genova polizza assicurativa a copertura dei seguenti rischi:

(1) responsabilità civile verso terzi con massimale €. 2.000.000,00#.

La polizza, ai sensi dell'articolo 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- (a) Committente: Città Metropolitana di Genova;
- (b) Assicurato: Città Metropolitana di Genova;
- (c) Effetto e scadenza: la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e in ogni caso dalla data di sottoscrizione del contratto, e cessa alla positiva conclusione del collaudo o comunque decorsi 12 mesi dalla fine del servizio;
- (d) Scoperti e/o franchigie: a carico dell'appaltatore;
- (e) Sono ammesse co-assicurazioni solo se solidali tra le società assicuratrici;
- (f) Deve essere prevista la presente deroga alla decadenza della copertura assicurativa: è previsto che, qualora nei locali dove sono eseguiti i lavori vi sia l'uso anticipato degli stessi o delle attrezzature, questo sia ammesso senza che decada la copertura assicurativa;
- (g) Non è consentito il cumulo con polizza RC già in essere;

L'appaltatore nel corso dell'esecuzione deve, inoltre, presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l'avvenuto pagamento del premio stesso.

Articolo 17 Cessione del contratto e subappalto

Non è ammessa la cessione del contratto. È consentito il subappalto nei modi e nei termini previsti dall'articolo 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'appalto si considera specializzato nel suo complesso.

Articolo 18 Penali

La Città Metropolitana di Genova si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali temporali:

- (1) in caso di mancato rispetto dei termini indicati la penale è pari € 10,00 (dieci euro) per ogni giorno di ritardo, naturale e consecutivo, da riferirsi ad ogni singolo processo;
- (2) in caso di ritardo nella trasmissione del rendiconto trimestrale di cui all'Articolo 3 la penale è pari a € 300,00 (trecento euro) per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo;
- (3) in caso di ritardo rispetto ai termini indicati, nell'attivazione delle implementazioni al software previste in capitolato la penale è pari a € 3.000,00 (tremila euro) per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo.
- (4) in caso di ritardo nell'attuazione delle proposte migliorative formulate, rispetto ai termini indicati dal fornitore, la penale è pari a € 3.000,00 (tremila euro) per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo.

Le penali temporali si applicano per ritardi fino a 10 giorni naturali e consecutivi; dall'undicesimo giorno di ritardo l'importo delle penali è raddoppiato. Qualora il ritardo sia superiore a venti giorni naturali e consecutivi, il committente si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

Nel caso non sia stato raggiunto il numero di controlli previsti dall'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** su base annuale si applica una penale di € 300,00 (trecento euro) per ogni intervento di controllo non effettuato; non sono ammesse compensazioni tra le annualità contrattuali, salvo espressa autorizzazione del committente.

La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di sanzionare eventuali inadempienze non espressamente contemplate nel presente articolo, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio; in tali casi l'importo della penale verrà determinato desumendola e ragguagliandola alla violazione assimilabile o, in mancanza, verrà graduata da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 3.000,00 in relazione al caso specifico, in base alla gravità ed al pregiudizio causato al servizio e sarà comunicata in sede di contestazione all'Appaltatore.

Gli inadempimenti contrattuali che possono dare luogo all'applicazione delle penali sopra indicate sono contestati al fornitore in forma scritta. Il fornitore può comunicare le proprie deduzioni entro il termine massimo di 5 giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora, a giudizio del committente, le deduzioni non siano accoglibili o non vi sia stata risposta o la stessa non giunga nel termine sopra indicato, le penali sono applicate a partire dall'inizio dell'inadempimento.

Le penali sono portate in deduzione dell'importo corrispondente al primo pagamento utile effettuato successivamente al verificarsi dell'evento, mediante emissione di nota di credito di pari importo. In mancanza di fatture, sulla cauzione definitiva costituita dal soggetto aggiudicatario, con l'obbligo per il fornitore di reintegrare la cauzione entro 15 giorni dalla richiesta della Città Metropolitana di Genova, pena l'eventuale risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di tutti i danni che possono derivare alla Città Metropolitana di Genova per il ritardo nell'espletamento del servizio o per l'omesso svolgimento dello stesso, per l'eventuale peggior offerta conseguita dalla Città Metropolitana di Genova stessa nel successivo o negli ulteriori esperimenti della gara e comunque in relazione al maggior costo del servizio stesso rispetto a quello che sarebbe stato senza la decadenza del fornitore.

Articolo 19 Risoluzione contrattuale

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;

-
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
 - d) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente, qualora emerga, per quanto applicabile anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
 - e) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza.

La Città Metropolitana di Genova si riserva altresì di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 C.C., mediante comunicazione al fornitore a mezzo raccomandata A.R. o Pec, nei seguenti casi:

- f) importo delle penali superiore al 10% dell'importo annuale del corrispettivo contrattuale;
- g) ritardo superiore ai venti giorni nel rispetto delle tempistiche contrattuali e dei termini indicati nell'offerta tecnica;
- h) impiego di personale non abilitato e/o qualificato professionalmente;
- i) cessione e subappalto non autorizzato del contratto.
- j) mancato avvio del servizio entro la data convenuta
- k) carenza delle prescritte autorizzazioni previste dalla normativa che disciplina il servizio a cui l'aggiudicatario deve scrupolosamente attenersi e costantemente adeguarsi ancorché non espressamente richiamate nel Capitolato;
- l) gravi violazioni agli obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali, assicurativi e di sicurezza sul lavoro;
- m) mancata reintegrazione della cauzione definitiva, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- n) violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e dal presente capitolato.

Nei suddetti casi, il committente comunica al fornitore gli estremi dell'inadempimento rilevato, assegnando un termine minimo di 15 giorni, naturali e consecutivi, per formulare giustificazioni e ripristinare il servizio secondo le modalità concordate.

Qualora il fornitore non ottemperi o non rispetti il termine sopra indicato o qualora, a giudizio del committente, le deduzioni non siano accoglibili, è facoltà della Città Metropolitana di Genova risolvere il contratto.

Per tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali, il committente, a prescindere dall'applicazione delle penali, comunica al fornitore gli estremi degli inadempimenti rilevati, assegnando un termine minimo di 15 giorni per adempiere secondo le modalità contrattuali. Qualora il fornitore non ottemperi, è facoltà della Città Metropolitana di Genova risolvere il contratto.

In caso di risoluzione, la Città Metropolitana di Genova beneficia dell'escussione della cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 20 Facoltà di recesso

La Città Metropolitana di Genova si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:

- (1) giusta causa;

(2) reiterati, anche se non gravi, inadempimenti del fornitore.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando:

- (a) sia stato depositato contro il fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni della ditta Aggiudicataria;
- (b) il fornitore perda i requisiti minimi di qualificazione richiesti dal bando di gara;
- (c) sia accertata a carico del fornitore, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, l'esistenza o la sopravvenienza di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero la perdita dei requisiti contrattuali di carattere generale;
- (d) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.

La Città Metropolitana di Genova si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto prima della scadenza, a mezzo raccomandata A.R. o Pec con preavviso di almeno trenta giorni, in caso di modifiche del quadro giuridico di riferimento che non consentano la prosecuzione del servizio.

Dalla data del recesso il fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'amministrazione.

In caso di recesso il fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Articolo 21 Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del contratto saranno di competenza del foro di Genova.

Articolo 22 Spese contrattuali

Sono a carico del soggetto aggiudicatario tutte le spese di stipulazione e scritturazione del contratto, nonché qualsiasi atto inerente e conseguente la stipula dello stesso.